



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**  
sezione quarta civile

Il giudice Andrea Giovanni Melani,  
nel procedimento di liquidazione del patrimonio ex artt. 14-ter ss. l. 27 gennaio 2012, n. 3;  
letta la domanda presentata da  
letti i documenti in atti;  
letta la relazione del \_\_\_\_\_ nominato quale professionista con le funzioni di  
organismo di composizione della crisi;  
ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'art. 14-ter l. n. 3/2012;  
dovendo procedere a determinare l'entità del reddito da riservare al mantenimento del  
ricorrente e della sua famiglia ex art. 14-ter, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012, tenuto conto dei  
limiti discendenti dall'esclusione dalla liquidazione del patrimonio sovraindebitato [14-  
ter, co. 6, lett. a) ss., l. n. 3/2012];  
rilevato che la ricorrente ha percepito un reddito netto mensile da stipendio di circa euro  
1.420,00 nel periodo d'imposta 2020 (all. lett. b);  
rilevato che la ricorrente ha indicato come spese per il sostentamento ex art. 9, co. 2, l.  
n. 3/2012 l'importo mensile complessivo di euro 1.200,00;  
ritenuto che la pretesa della ricorrente di destinare alla procedura la somma mensile di  
euro 200,00 non possa trovare pieno accoglimento, tenuto conto che, in assenza di  
allegazioni di segno contrario, non deve provvedere che al suo mantenimento, la spesa  
per vitto (quindi alimentare) di euro 300,00 mensili per una sola persona appare  
eccessiva, non giustificata da alcuna peculiare circostanza, ivi compresa l'età, o anche  
dal tenore di vita, da ritenersi modesto, visto il dedotto stato di sovraindebitamento,  
sicché deve essere ridimensionata;  
ritenuto pertanto che la somma esclusa dalla liquidazione possa essere determinata in  
euro 1.100,00 mensili, sicché, in positivo, la residua somma del reddito è destinata alla  
liquidazione; si rammenta che l'entità così determinata è suscettibile di revisione in caso  
di sopravvenute circostanze idonee ad incidere effettivamente su di essa;  
ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore  
lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai  
sensi dell'art. 15, co. 8, l. n. 3/2012;

**p.q.m.**

letto e applicato l'art. 14-quinquies l. 27 gennaio 2012, n. 3,

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di

nata a

e residente in

via

, per la durata minima di quattro anni alle

condizioni indicate in ricorso;



- 2) nomina liquidatore il  
, autorizzandolo sin d'ora ad acquisire presso i competenti enti o soggetti terzi  
informazioni e rendicontazioni relative ad eventuali  
cessioni, delegazioni, pignoramenti etc.
- 3) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di  
liquidazione, riservando ogni diverso provvedimento all'esito della presentazione di  
separate istanze;
- 4) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni  
cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di  
liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il  
liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione  
delle eventuali esecuzioni pendenti;
- 5) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente  
ad avvisare i relativi uffici giudiziari ed i professionisti delegati dell'apertura della  
presente procedura e delle proprie determinazioni in merito alle esecuzioni  
pendenti;
- 6) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il  
presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sull'apposta pagina  
del sito [lccaso.it](http://lccaso.it), entro quaranta giorni dalla comunicazione del provvedimento;
- 7) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni  
immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di  
liquidazione nonché presso i registri camerali se il debitore vi è iscritto;
- 8) ai sensi dell'art. 14-ter, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012 in relazione agli stipendi, salari,  
pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, dispone nei termini di  
cui in parte motiva (il liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di  
modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);
- 9) dispone che il liquidatore, in pendenza della procedura, depositi istanze al giudice  
delegato soltanto nei casi contemplati dalla l. n. 3/2012 e quindi in occasione dei  
seguenti adempimenti:
  - richiesta di definita formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni  
non superabili (art. 14-octies, co. 4);
  - deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro  
trenta giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-novies, co. 1);
  - prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa  
sugli esiti delle stesse (art. 14-novies, co. 2);
  - segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono  
richiedere l'esercizio del potere di sospendere gli atti di esecuzione del programma  
di liquidazione da parte del giudice (art. 14-novies, co. 3);
  - richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di  
cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-novies, co. 3);
  - richiesta di liquidazione del compenso (artt. 14 ss. d.m. 24 settembre 2014, n.  
202);
  - richiesta di chiusura della procedura (art. 14-novies, co. 5);
  - richiesta di autorizzazione all'esperimento di azioni di conservazione del  
patrimonio (art. 14-decies);



10) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte e che, all'approssimarsi delle operazioni di chiusura, depositi un rendiconto secondo il modulo mutuato dall'art. 116 l.f.;

11) dispone che il liquidatore provveda alla pubblicazione di copia del ricorso e del decreto sul sito di questo Tribunale, avendo cura di oscurare i dati sensibili.

Si comunichi.

Brescia, 11 maggio 2022

Il giudice  
Andrea Giovanni Melani



PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

